

RG [REDACTED]



TRIBUNALE DI URBINO

Il Giudice On,

a scioglimento della riserva,
vista l'istanza ex art 210 cpc;

ritenuto che la parte può richiedere in ogni momento ed anche in corso di causa, la documentazione bancaria (Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza del 4 dicembre 2019, n. 31650) a prescindere da una preventiva richiesta della documentazione suddetta, in via stragiudiziale o cautelare. Infatti l'art. 119, comma 4, D. Lgs. n. 385 del 1993, come sostituito dal D. Lgs. n. 342 del 1999, art. 24, comma 2, attribuisce al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo ed a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia interessato, nel rispetto del termine decennale indicato dalla norma;

ritenuto necessario disporre la CTU contabile volta a determinare l'ammontare del saldo risultante dalle rispettive dare-avere tra le parti, anche in relazione alle clausole relative agli interessi ultralegali, spese e commissioni applicate, con quesito da formulare in sede di nomina;

ORDINA a [REDACTED] l'esibizione, entro 30 gg dalla comunicazione della presente ordinanza, della copia del contratto di conto corrente [REDACTED] intestato al debitore principale ([REDACTED] [REDACTED]) nonché la copia degli estratti conto relativi a ridetto conto corrente dalla sua istituzione ad oggi, se non già presenti in atti;

NOMINA CTU [REDACTED] e fissa per il conferimento incarico e giuramento l'11 novembre 2021 ore 13,45

INVITA le parti a formulare una bozza del quesito da porre al CTU, anche in conseguenza dell'acquisizione della documentazione sopra citata, per la data della udienza

Urbino, 21/06/2021

Il Giudice On
Dott.ssa Laura Trebbi